

ALLEGATO A

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

All'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 28/2010, come modificato dalla Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013

L'**indennità di mediazione** comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura, debitamente documentate.

Per le **spese di avvio**, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di **euro 40,00 + IVA** per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di **euro 80,00 + IVA** per quelle di valore superiore, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro.

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

Nota: * (Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero se, al termine del primo incontro, le parti decidono di procedere con la mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 28/2010, tranne che nelle materie di cui all'art. 5, comma 1bis del citato decreto legislativo.

Le spese di mediazione, laddove eccezionalmente non corrisposte al termine del primo incontro, devono comunque essere versate prima del rilascio del verbale.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del

mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili sulla base di specifica deliberazione di Giunta.